

PREMESSA

Il seguente elaborato costituisce parte integrante dello *“Studio per l’individuazione del reticolo idrico minore secondo quanto previsto dalla DGR n° 7/7868 del 25.01.2002”* e successive modifiche ed integrazioni; è finalizzato alla regolamentazione dell’attività di Polizia Idraulica da attuarsi sul reticolo idrico principale e minore individuato sul territorio del Comune di Suello (Lc).

Le presenti norme intendono definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo idrico minore che, a seguito della L.R. 1/2000, sono state trasferite ai comuni oltre che all’attività di Polizia Idraulica intesa come controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e dei suoli in fregio ai corpi idrici.

Il seguente regolamento intende disciplinare gli interventi nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto e tutela di tutti i corsi d’acqua indicati come reticolo idrico minore nelle Tavole allegate allo Studio stesso.

Tutte le aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto, individuate secondo le metodologie riportate nell’elaborato tecnico allegato, risultano essere soggette a particolari vincoli e limitazioni così come successivamente descritto.

Il regolamento di Polizia Idraulica diviene parte integrante e vincolante degli attuali strumenti urbanistici vigenti e necessita di un adeguamento/aggiornamento della Carta della Fattibilità Geologica allegata al nuovo PGT.

Nel caso di realizzazioni di interventi in ambito di competenza del reticolo idrico minore si dovrà istruire una pratica edilizia per il rilascio autorizzativo delegato ai Comuni dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 in materia di polizia idraulica.

Le presenti norme valgono come prescrizioni da applicarsi a tutte le fasce di rispetto individuate e relative al reticolo idrico minore presente sul territorio del Comune di Suello (Lc).

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

Il presente "REGOLAMENTO" definisce la disciplina generale attinente le norme di Polizia Idraulica relativa a tutti gli interventi che saranno eseguiti nelle aree di competenza delle fasce di tutela così come definito dall' art. 3, comma 114 della L.R. 1/2000 ed attuato dalla DGR n° 7/7868 del 25.01.2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Scopo principale è quello di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia e mantenimento della rete idrica territoriale;
- b) individuazione e definizione delle fasce di rispetto;
- c) redazione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti gli ambiti di possibile interferenza con il reticolo idrico minore presente sul territorio comunale, teso alla conservazione dell'equilibrio naturale di salvaguardia e di gestione stessa delle acque.

Art. 2 - Definizione del reticolo idrico minore

Si definisce reticolo idrico minore qualsiasi corso d'acqua individuato sul territorio comunale, che non appartenga al reticolo idrico principale identificato nella DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 - allegato A (e successive modifiche ed integrazioni), e che risponda ad almeno uno dei seguenti criteri:

- a) sia indicato come demaniale nelle carte catastali o in base a normative vigenti
- b) sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici
- c) sia interessato da derivazioni d'acqua
- d) sia rappresentato come corso d'acqua dalle cartografie ufficiali IGM e CTR.

Dalla Tabella A allegata alla DGR 7/7868 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. DGR. n° 7/13950 del 01.08.2003) non si evidenziano corsi d'acqua appartenente al reticolo principale presenti sul territorio comunale di Suello.

Il reticolo idrico minore è stato identificato mediante il raffronto tra mappe catastali, cartografie ufficiali (IGM e CTR), fotogrammetrici comunali e verifiche in loco che hanno consentito di accertare lo stato di fatto attuale.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al reticolo idrico minore elencato e riportato nella Relazione Tecnica ed individuato nella cartografia allegata che ne costituiscono parte integrante.

Art. 4 - Delimitazione delle fasce di rispetto

Per ogni corso d'acqua le fasce di rispetto sono state individuate secondo le indicazioni dettate dalla D.G.R. 7/7868 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto principalmente delle indicazioni contenute nello studio geologico in supporto al PRG vigente nonché delle conoscenze storiche riconducibili ad eventi alluvionali che hanno interessato i corsi d'acqua comunali.

Si precisa che nel territorio comunale non sono presenti perimetrazioni riconducibili alle fasce fluviali di tipo A,B e C del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino approvato ai sensi della Legge n. 183/89.

Per l'applicazione del presente regolamento, la distanza dai corsi d'acqua e pertanto l'individuazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto, deve intendersi misurata orizzontalmente in situ dal piede arginale esterno o in assenza di rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa.

Nel caso di sponde stabili o protette le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

La misura della fascia di rispetto dovrà sempre essere effettuata con precisione a seguito di rilievo topografico in loco.

Nell'eventualità di realizzazione di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

Tali interventi non dovranno comunque mai comportare una riduzione della sezione idraulica.

Art. 5 - Norme generali

Al fine di garantire l'accessibilità alle aree per la corretta manutenzione, fruizione, riqualificazione ambientale ed evitare ostruzioni delle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, si definiscono all'interno delle fasce di rispetto le attività vietate e/o possibili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Art. 6 - Interventi vietati all'interno delle fasce di rispetto

- a) la nuova edificazione a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrate;
- b) lo scavo, il riporto nonché la trasformazione morfologica delle aree;
- c) la costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna;
- d) la posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente;
- e) la realizzazione di pescaie e chiuse,
- f) il pascolo e permanenza del bestiame sulle scarpate ed argini;
- g) la piantagione d'alberi-siepi-arbusti, oltre a qualsiasi attività agricola per una distanza < a 4.0 metri;
- h) lo sradicamento di alberi;
- i) la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave;
- j) qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti;
- k) la realizzazione di recinzioni in muratura che si elevano oltre il piano campagna;
- l) la realizzazione di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del DLGS 152/99 - art. 41 e relativi regolamenti di applicazione regionale;

Art. 7 - Interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto previa, valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Si considerano ammissibili, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i seguenti lavori ed attività:

a) Manutenzione delle sponde

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ogni proprietario frontista è tenuto alla manutenzione lungo il fronte di proprietà; la manutenzione dovrà consistere nello sfalcio d'erba, taglio di arbusti e, ove si manifesti la necessità, la realizzazione di opere di difesa spondali.

b) Interventi di regimazione idraulica - difese radenti, scogliere, arginature e opere di difesa

Sono consentiti tutti gli interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, anche temporanei (con obbligo di ripristino dei luoghi), finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua.

Sono altresì ammesse, a condizione che non modifichino od alterino l'assetto idraulico ed idrogeologico o siano in qualche modo di ostacolo al libero deflusso delle acque:

1. la realizzazione di strutture ed infrastrutture a carattere pubblico comunale, anche se proposte da privati o da consorzi privati ma convenzionate ad uso pubblico comunale e/o di interesse pubblico, che comunque non preveda la presenza continuativa di persone od aumento permanente del carico insediativo;
2. interventi di competenza di organi statali, regionali e provinciali o altri enti territoriali o di Ditte e Società Private relativamente ad interventi ad uso pubblico, non altrimenti localizzabili.

Sono altresì ammesse le opere, eseguite anche da privati, per la difesa aderente delle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime del corso d'acqua; il riferimento è quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U. 523/904 e non dovranno interessare, per quanto possibile, aree demaniali.

Le opere autorizzabili non dovranno:

- a) comportare un restringimento della sezione dell'alveo;
- b) superare la quota del piano campagna;
- c) deviare le acque verso la sponda opposta;
- d) ostacolare o impedire l'accesso al corso d'acqua.

Esclusivamente per i progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo sono consentite le occupazioni temporanee che non debbono comunque ridurre la capacità di portata dell'alveo e realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Il privato proprietario dovrà provvedere al periodico controllo e manutenzione delle opere di difesa dallo stesso realizzate; in caso di cedimento delle stesse il ripristino dovrà essere effettuato ad esclusivo carico del proprietario.

Tutte le opere autorizzabili, realizzate anche da privati, dovranno essere supportate da un progetto comprendente lo studio e la verifica di compatibilità territoriale che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze sull'assetto idrologico-idraulico del corso d'acqua.

Le istanze dovranno essere pertanto assoggettate ad una verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di influenza negativa sull'assetto idrologico-idraulico e sottoposte, preventivamente, al parere comunale competente per l'autorizzazione.

c) Attraversamenti in superficie

Per attraversamenti in superficie, oltre che ponti e passerelle, s'intendono gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture di rete in genere.

Sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private.

Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione idrologica-idraulica, redatta da tecnico abilitato, attestante che gli stessi siano stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni ed un franco minimo di 1.0 metro, ciò al fine di verificare la compatibilità dell'intervento previsto con le condizioni idrauliche specifiche del sito.

Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e infrastrutture di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori purché giustificati da esigenze tecniche, ben specifiche adeguatamente motivate, purché comunque non comportino un aggravamento del rischio idraulico sul territorio.

Dovrà inoltre essere valutato il tipo di fondazione e la sua interazione con gli argini esistenti evitando di comprometterne la stabilità; in generale le spalle degli attraversamenti non dovranno poggiare sugli argini esistenti; eventualmente si dovrà prescrivere il consolidamento dei tratti di argine interessati.

Gli attraversamenti con luce superiore a **6 metri** dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99).

Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologica-idraulica, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione di tutta o in parte della direttiva dell'Autorità di Bacino (tale richiesta sarà da valutarsi in funzione della tipologia di manufatto progettato); in ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

1. restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
2. avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna.

Gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d'acqua.

d) Manufatti realizzati in subalveo

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e comunque ad una profondità non inferiore a -1.5 m dalla quota dell'alveo asciutto.

Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto dall'erosione del corso d'acqua, possibilmente mediante tubazioni annegate nel calcestruzzo e ricoperte da selciato.

E' ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazioni rivestite da tubo fodera se le operazioni di infissione non interferiscono con argini e/o scogliere presenti; l'attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse dell'alveo.

e) Infrastrutture tecnologiche

E' consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche solamente mediante tubazioni collocate lungo le sponde con gli accorgimenti tecnici tali da evitarne il rischio di rottura per erosione o cedimento dell'argine (per esempio: condotte fognarie posate con doppia tubazione).

Tali interventi saranno subordinati alla verifica idraulica del sito ed alla valutazione della necessità di realizzare opere di difesa delle scarpate laterali.

f) Estrazione di materiale litoide

L'Amministrazione Comunale, nel caso di necessità di svasso attinenti alle fasi di manutenzione dell'alveo, potrà affidare, previo progetto di quantificazione dell'intervento, l'asportazione del materiale ove questo risulti non commerciabile; la commerciabilità del materiale presente in alveo, deve essere stabilita dai competenti organi regionali, in caso contrario l'estrazione del materiale dovrà avvenire in modo conforme alla normativa vigente ed in accordo con gli Enti preposti all'attività estrattiva dai corsi d'acqua.

g) Scarichi in corsi d'acqua

Sono consentiti gli scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa, nei limiti di portata previsti dal DLgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 e sue successive modifiche/integrazioni, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate immesse. Inoltre è opportuno che gli scarichi siano posizionati in modo che la loro confluenza sia parallela all'andamento del corso d'acqua; è vietata l'immissione in modo perpendicolare all'alveo.

h) Recinzioni

Sono consentite le recinzioni asportabili e formate da pali e reti metalliche, purché realizzate a non meno di **4.0 metri** in tutti i casi; in presenza di muri in c.a. d'argine con scarpata a tergo, sono consentite per motivi di sicurezza le recinzioni alla sommità dello stesso con funzione di protezione.

Andrà in ogni caso verificata la compatibilità idraulica dell'opera con particolare riferimento alle possibili interferenze con materiale flottante in caso di piena.

i) Ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione dei versanti

Sono consentiti il ripristino di terrazzamenti e strutture di stabilizzazione dei versanti nonché la realizzazione di nuove opere di difesa, consolidamento di muri d'argine e consolidamento idrogeologico, realizzate anche da privati, purché siano supportati da un progetto comprendente lo studio e la verifica di compatibilità territoriale che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze sull'assetto idrologico-idraulico.

j) Ripristino degli equilibri naturali alterati

Sono consentiti interventi volti alla ricostruzione e ripristino degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica rispetto al corso d'acqua.

Art. 8 - Interventi relativi ad edifici, strutture ed infrastrutture esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di attuazione del presente regolamento, ricadenti totalmente o parzialmente nelle fasce di rispetto, sono consentiti:

- a) per tutti gli edifici esistenti (utilizzati per attività agricole, residenziali o altre attività) sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definito dall'art. 27, comma 1, lettere a) - b) - c) della L.R. n° 12/05, senza aumento di superficie o volume, senza aumento del carico insediativo e senza modifica della destinazione d'uso. Sono altresì consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ed il recupero dei sottotetti. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di interferenze sull'assetto idrologico-idraulico nonché l'effettiva esigenza.
- b) solo per gli edifici esistenti e ricadenti nella fascia di rispetto dell'ambito urbano (vecchio nucleo) del tratto di reticolo minore della *Valle Ceppellina* (cfr. n° 5 del reticolo minore) compreso tra la Strada comunale di San Fermo (inizio del tratto in sotterranea) e la SP639 (canale a cielo aperto), e solo per gli edifici esistenti e ricadenti nella fascia di rispetto dell'ambito urbano della *Roggetta della Calchirola* (cfr. n° 58 del reticolo minore), nel tratto sotterraneo compreso tra il confine comunale con Cesana Brianza e l'ambito industriale, secondo quanto espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale, sono consentite le opere relative ad interventi come definite dall'art. 27, comma 1, lettere a) - b) - c) - d) della L.R. n° 12/05 e sono altresì consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ed il recupero dei sottotetti. Le opere potranno essere eseguite anche in aderenza all'opera idraulica (canale aperto e/o tubazione) purché sia garantita e permanga la possibilità di accesso per la pulizia e la manutenzione (per le parti intubate almeno la larghezza della strada comunale in cui è presente il tratto); per i tratti sotterranei ed intubati che si sviluppano al di sotto dei fabbricati, in caso di ristrutturazione, gli

stessi dovranno essere mantenuti tali ed eventualmente adeguati alla sezione minima d'ingresso del canale.

- c) interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di terrazzamenti e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti.

Art. 9 – Canoni

Per quanto concerne i canoni Regionali di Polizia Idraulica da applicarsi al reticolo minore nonché alle modalità d'introito/gestione dei proventi si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 10 – Iter amministrativo

Nel valutare i progetti e le richieste di Polizia Idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione idraulica del corso d'acqua e consentano la massima laminazione delle piene.

Le pratiche di autorizzazione in materia di Polizia Idraulica dovranno essere corredate da tutti gli elaborati tecnici previsti per l'espletamento delle pratiche edilizie.

In particolare la pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale ed il Responsabile del Procedimento provvederà in proprio o attraverso altro personale ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001; la richiesta sarà esposta all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

La mancanza di documentazione obbligatoria verrà segnalata entro 15 giorni dal ricevimento al protocollo ed i termini della stessa verranno sospesi fino ad integrazione avvenuta.

Con provvedimento motivato, per casi specifici, il Responsabile del Procedimento potrà interrompere i tempi richiedendo della documentazione aggiuntiva necessaria per l'espletamento della pratica.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento (tipo: svincolo idrogeologico, autorizzazione paesistica, ecc.) comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi, per l'esame della pratica, della Conferenza dei Servizi, come previsto dall'art. 14 e segg. della L. 241/90, quando convergono più interessi pubblici.

A conclusione dell'iter procedurale, Il Responsabile del Procedimento, provvederà al rilascio del documento autorizzativo o a diniegarlo con provvedimento motivato; il provvedimento, di qualsiasi natura, sarà esposto all'Albo Pretorio Comunale per un periodo di 15 giorni.

Art. 11 – Richiesta di autorizzazione idraulica

Per le istanze di richiesta di autorizzazione idraulica in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale il progetto dovrà essere corredato dalla seguente documentazione minima:

1. istanza, in marca da bollo (di importo pari alla tariffa vigente al momento dell'istanza), sottoscritta dal tecnico progettista, contenente i dati anagrafici del richiedente, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione con indicazioni catastali ed esplicita dichiarazione di non occupazione di area demaniale
2. documentazione tecnica illustrativa dell'intervento contenente:
 - a) relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità progettuale richiesta;
 - b) asseverazione del progettista, nel caso di interventi sulle sponde (secondo quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del TU 523/1904 – diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese).
3. tavole tecniche esplicative dell'intervento comprendenti almeno:
 - a) corografia dell'area (scala 1:10.000/1:5.000);
 - b) estratto mappa catastale (scala 1:2000/1:1000);
 - c) rilievo topografico dello stato di fatto, quotato con punti fissi riconoscibili in loco, esteso per almeno 50 metri a monte e a valle dell'intervento (scala 1:100-1:200);
 - d) planimetria topografica di progetto, quotata (scala 1:100-1:200);
 - e) sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo con frequenza minima di 5.0 metri;
 - f) sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto
 - g) documentazione fotografica dell'area d'intervento
4. eventuale richiesta di svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica.

N.B.: per interventi attinenti i fabbricati, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Art. 12 – Richiesta di concessione con occupazione di area demaniale

Per le istanze di richiesta di concessione in cui è prevista l'occupazione di area demaniale il progetto dovrà essere corredato dalla seguente documentazione minima:

1. istanza, in marca da bollo (tariffa vigente al momento dell'istanza), sottoscritta dal tecnico progettista, contenente i dati anagrafici del richiedente, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione con indicazioni catastali ed esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale;
2. documentazione tecnica illustrativa dell'intervento contenente:
 - a) relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità progettuale richiesta

- b) asseverazione del progettista, nel caso di interventi sulle sponde (secondo quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del TU 523/1904 – diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese)
- 3. tavole tecniche esplicative dell'intervento comprendenti almeno:
 - a) corografia dell'area (scala 1:10.000/1:5.000)
 - b) estratto mappa catastale (scala 1:2000/1:1000)
 - c) rilievo topografico dello stato di fatto, quotato con punti fissi riconoscibili in loco, esteso per almeno 50 metri a monte e a valle dell'intervento (scala 1:100-1:200)
 - d) planimetria topografica di progetto, quotata (scala 1:100-1:200)
 - e) sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo con frequenza minima di 5.0 metri
 - f) sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto
 - g) documentazione fotografica dell'area d'intervento
- 4. eventuale richiesta di svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica.

N.B.: per interventi attinenti i fabbricati, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Art. 13 – Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia relativi ai criteri per l'analisi idraulica (Normativa PAI), la compatibilità idraulica sarà valutata individuando i possibili rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare; in generale si dovrà valutare che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture coinvolte non risultino a rischio.

La relazione di compatibilità idraulica ed idrologica dovrà essere condotta secondo i seguenti disposizioni minime:

- a) la relazione dovrà essere chiara, esauriente e contenere i dati necessari per consentire il controllo e la verifica di tutti i calcoli eseguiti
- b) lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata massima con tempo di ritorno almeno centenario e con individuazione planoaltimetrica (in scala adeguata) dell'area di massima espansione relativamente alla zona d'intervento e delle zone a monte e a valle per un dintorno significativo (almeno 50 metri).

N.B.: L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve considerarsi eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

Art. 14 – Norme finali

Il presente regolamento si applica a tutti i casi previsti nei precedenti articoli ed a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico principale e minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.